



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

Piazza P. Faggiano, 1 – 72025 San Donaci (BR)

**REGOLAMENTO
PER
LA GESTIONE DELL'ALBO E IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

Articolo 2 - REQUISITI FONDAMENTALI PER L'AMMISSIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALL'ALBO ED ALLA CONSULTA

Articolo 3 - ASSOCIAZIONI AMMESSE ED ESCLUSE DALL'ALBO

Articolo 4 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ALBO

Articolo 5 - FINALITÀ DELLA CONSULTA

TITOLO II – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 6 - SEZIONI DELL'ALBO

Articolo 7 - PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Articolo 8 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

TITOLO III – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 9 - FUNZIONI E PREROGATIVE DELLA CONSULTA

Articolo 10 - ORGANI DELLA CONSULTA

Articolo 11 - L'ASSEMBLEA

Articolo 12 - IL COORDINAMENTO ED COORDINATORI DI SEZIONE

Articolo 13 - IL PRESIDENTE

Articolo 14 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI MONOCRATICI

Articolo 15 - LE SEZIONI TEMATICHE

Articolo 16 - RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE DELLA CONSULTA

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 17 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Articolo 18 - NORME TRANSITORIE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'**

1. Il Comune di San Donaci, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce, quali interlocutori privilegiati nell'ascoltare ed interpretare le aspirazioni di partecipazione dei cittadini, le Associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di programmazione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di protezione civile.
2. Il Comune promuove la interazione tra istituzioni pubbliche ed associazionismo, nel pieno rispetto delle diversità culturali, politiche, religiose ed etniche.
3. Il Comune individua nella Consulta delle Associazioni lo strumento di partecipazione idoneo per l'integrazione tra istituzioni pubbliche ed associazionismo.

Articolo 2 **REQUISITI FONDAMENTALI PER L'AMMISSIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALL'ALBO ED ALLA CONSULTA**

1. Possono iscriversi all'Albo e far parte della Consulta le Associazioni che posseggano contemporaneamente all'atto dell'iscrizione:
 - a) Iscrizione all'Albo Regionale o Nazionale di appartenenza;
 - b) l'elenco ufficiale dei soci;
 - c) lo Statuto contenente l'ordinamento su base democratica e le norme di funzionamento dell'Associazione;
 - d) la specifica indicazione, nello Statuto, dell'assenza di finalità di lucro;
 - e) l'indicazione, nello Statuto, di una tra le finalità elencate nell'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento ed esercizio concreto di attività da almeno un anno;
 - f) bilancio dell'anno precedente quello dell'iscrizione, dal quale risulti l'esercizio di attività associative;
 - g) sede nel territorio del Comune di San Donaci da almeno un anno;
 - h) organismi rappresentativi regolarmente costituiti.

Articolo 3 **ASSOCIAZIONI AMMESSE ED ESCLUSE DALL'ALBO**

- 1. Possono iscriversi all'Albo e comporre la Consulta:**
 - a) le libere forme associative senza personalità giuridica;
 - b) le Associazioni costituite con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate o con atto notarile, anche se prive di personalità giuridica;
 - c) le Associazioni di volontariato, di cui all'art. 3 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e iscritte nei registri di cui all'art. 6 della medesima Legge;
 - d) le Associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2, comma 1, della Legge n. 383/2000, iscritte nell'albo nazionale o regionale ex art. 7 della medesima Legge;
 - e) le articolazioni locali di Associazioni e/o organizzazioni riconosciute ai livelli nazionale o regionale;
 - f) le sezioni locali di organizzazioni datoriali e sindacali a carattere nazionale, al di fuori della tutela specifica di interessi datoriali e sindacali;
- 2. Sono esclusi dall'Albo:**
 - a) i partiti politici e le Associazioni partitiche;

- b) le Associazioni che abbiano come finalità la tutela degli interessi economici degli associati;
- c) i circoli ricreativi privati;
- d) le Associazioni che prevedano il diritto di trasferimento della qualità di associato o che colleghino la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale;
- e) i comitati;
- f) gli enti ecclesiastici ed IPAB;
- g) le cooperative sociali.

Articolo 4
FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ALBO

1. Le Associazioni partecipano alla Consulta dopo l'iscrizione all'Albo delle Associazioni.
2. L'Albo ha finalità di censimento delle realtà associative presenti sul territorio che manifestano la volontà di partecipare alle attività della Consulta.
3. L'Albo è pubblico ed è depositato presso l'Ufficio di Cultura e Associazionismo – VI Settore, che ne cura il regolare aggiornamento compresa la verifica dei requisiti degli iscritti.
4. L'iscrizione è gratuita.
5. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per aver titolo a:
 - a) partecipare con diritto di voto alle attività della Consulta;
 - b) fruire degli strumenti informativi e dei beni strumentali posti a disposizione del Civico Ente per la promozione delle attività associative;
 - c) ottenere informazioni dirette sulle iniziative comunali riguardanti le Associazioni.

Articolo 5
FINALITÀ DELLA CONSULTA

1. Attraverso la Consulta delle Associazioni, prevista dallo Statuto comunale - **Art. 12 Valorizzazione delle associazioni** “ *La valorizzazione e il sostegno delle libere forme associative avviene secondo criteri e modalità stabiliti dall'apposito regolamento. Saranno previste in particolare le forme di consultazione, la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso di beni comunali, il patrocinio per le iniziative rilevanti, la collaborazione tramite convenzione per lo svolgimento di attività socialmente utili*” - del quale il presente Regolamento costituisce attuazione, il Civico Ente e l'associazionismo locale perseguono le finalità di:
 - a) favorire e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata;
 - b) promuovere la cultura civile e democratica della comunità di San Donaci, ispirata ai valori della solidarietà, della non violenza, della pace, della multiculturalità e dell'integrazione dei popoli e della partecipazione attiva alla vita sociale;
 - c) istituire ambiti di confronto e di programmazione tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni;
 - d) favorire buone prassi di collaborazione tra pubblico e privato sociale;
 - e) promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra le varie realtà associative presenti sul territorio;
 - f) diffondere la conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni.

TITOLO II – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 6
SEZIONI DELL'ALBO

1. In ragione delle finalità e degli ambiti di attività, l'iscrizione delle Associazioni e delle organizzazioni avviene con riferimento alle seguenti Sezioni:

- a) **Sezione ambiente e territorio:** tutela e valorizzazione dell'ambiente, del territorio, dei monumenti e del paesaggio;
- b) **Sezione cultura e scienza:** promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale; delle libere scelte di formazione, della divulgazione nei diversi campi delle arti, della cultura e delle scienze, della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni;
- c) **Sezione socio-assistenziale/sanitaria e socio-educativa/ ludico-ricreativa:** tutela dei diritti civili inviolabili dei singoli e della collettività, tutela della salute pubblica, promozione della persona senza distinzioni, diffusione del principio di solidarietà e inclusione sociale di categorie deboli, promozione di attività educative, formative e di relazione per la partecipazione alla vita sociale, promozione del dibattito sul senso religioso e sulla ricerca etica;
- d) **Sezione impegno civile:** promozione dei temi e del dibattito sull'impegno civile, sulla legalità, sulla civile convivenza;

Articolo 7

PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. In prima applicazione del presente Regolamento, l'iscrizione avviene nei tempi previsti dal Comune.
2. Gli aggiornamenti avvengono annualmente nei mesi da ottobre a dicembre.
3. Le nuove iscrizioni avvengono dopo un bando pubblicato dal Comune sul sito web istituzionale.
4. Per l'iscrizione all'Albo Comunale occorre presentare, al Sindaco e/o all'Assessore al ramo pro tempore, apposita istanza, resa dal rappresentante legale dell'Associazione contenente le seguenti informazioni:
 - a) denominazione dell'Associazione;
 - b) dati anagrafici del rappresentante legale e del referente espressamente delegato nei rapporti con il Comune;
 - c) dati fiscali dell'Associazione o, in mancanza, del legale rappresentante e del referente;
 - d) sede dell'Associazione con recapiti telefonici e telematici;
 - e) denominazione e sede nazionale dell'Associazione cui è collegata l'articolazione locale;
 - f) data d'inizio dell'attività svolta nel territorio comunale;
 - g) Sezione dell'Albo per la quale si chiede l'iscrizione.
5. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia di atto costitutivo e/o statuto e/o regolamento dell'Associazione e/o organizzazione;
 - b) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante e del referente;
 - c) relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno e sui programmi che l'Associazione intende realizzare;
 - d) bilancio dell'ultimo anno, contenente l'impiego di risorse in relazione all'attività svolta;
 - e) elenco dei soci;
 - f) attestazione sulla composizione nominativa degli organi dell'Associazione.
6. Le Associazioni iscritte nell'Albo si obbligano a comunicare all'Ufficio Cultura, ogni variazione riguardante le cariche, l'assetto organizzativo e le attività svolte nonché ogni modifica che possa comportare la cessazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.
- 7.

Articolo 8

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo viene disposta dal Comune con atto dei Servizi di Segreteria.

2. Si procede alla cancellazione delle associazioni dall'Albo nei seguenti casi:
- a) su richiesta scritta dell'Associazione;
 - b) a seguito della verifica della cessazione di uno o più dei requisiti di iscrizione all'Albo;
 - c) svolgimento di attività in contrasto con le finalità della Consulta ed i principi ispiratori della sussidiarietà di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

TITOLO III – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 9

FUNZIONI E PREROGATIVE DELLA CONSULTA

1. La Consulta:

- a) è un organo di partecipazione che rappresenta le esigenze delle Associazioni in relazione alle specifiche attività di ciascuna;
- b) è la sede per il libero confronto e per la promozione di progetti condivisi;
- c) esercita funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione Comunale, con la quale collabora sia nella promozione della democrazia partecipativa dei cittadini sia nell'elaborazione - a richiesta o di propria iniziativa - di relazioni, studi, proposte, istanze;
- d) in Assemblea o in persona del Presidente, ha diritto di essere convocata dal Sindaco e/o dagli Assessori e/o dal Presidente del Consiglio Comunale, entro 7 giorni dalla richiesta, per presentare atti o esporre argomenti di interesse delle Associazioni;
- e) ha diritto di ricevere dal Comune, gratuitamente e previa richiesta motivata, copia delle delibere del Consiglio Comunale o gli atti di indirizzo della Giunta per le materie di interesse delle Associazioni;
- f) può proporre al Sindaco le forme di comunicazione istituzionale che ritiene più opportune per la diffusione di iniziative specifiche o delle proprie attività;
- g) è preventivamente interpellata per atti, di competenza del Consiglio comunale, inerenti i servizi pubblici locali o gli strumenti di programmazione generale quando siano necessarie valutazioni di solidarietà sociale e di partecipazione popolare. La Consulta dovrà esprimere i pareri richiesti con
- h) apposite relazioni motivate entro 15 giorni dalla richiesta, salvo casi eccezionali ed urgenti;
- i) ha libertà di organizzazione interna circa le attività proprie ed i compiti ricevuti dal Comune.

Articolo 10

ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea;
- b) il Coordinamento;
- c) Il Presidente.

2. Gli organi della Consulta hanno la durata di tre anni, rinnovabili per una sola volta.

3. Non possono far parte della Consulta il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta, gli Amministratori delle Società partecipate del Comune.

4. Qualora il Presidente o il Vice Presidente o il Coordinatore di Sezione assuma una carica istituzionale, cessa dalla carica in seno alla Consulta all'atto dell'accettazione della carica pubblica, e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

5. In caso di completa e durevole inerzia degli organi della Consulta, ovvero in caso di insanabile conflitto di interessi nei rapporti tra le Associazioni, tra queste ultime e gli organi della Consulta, ovvero tra la Consulta nel suo insieme e gli obiettivi dell'Amministrazione comunale, il Sindaco promuove lo scioglimento degli organi e la loro ricostituzione.

Articolo 11

L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo decisionale della Consulta ed è costituita da un rappresentante designato da ciascuna Associazione, iscritta all'Albo.
2. La prima riunione dell'Assemblea, per l'elezione del nuovo Presidente, è convocata e presieduta dal Presidente uscente e, in prima applicazione del presente Regolamento, dal Sindaco e/o dall'Assessore al ramo pro tempore.
3. Sessanta giorni prima della scadenza di ogni biennio di durata della Consulta, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi della Consulta.
4. I componenti dell'Assemblea decadono per dimissioni personali, per nuova designazione da parte dell'Associazione di appartenenza o per scioglimento di quest'ultima.
5. Ciascun componente può rappresentare una unica Associazione tra quelle iscritte all'Albo. Non sono ammesse deleghe da parte di più Associazioni verso un unico rappresentante in Assemblea.
6. Il Sindaco, o un suo delegato, è invitato permanente senza diritto di voto.
7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
8. Ai lavori dell'Assemblea, su invito del Presidente, possono partecipare senza diritto di voto gli Assessori e i Consiglieri comunali, esperti e rappresentanti di Enti o Istituzioni.
9. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno tre volte all'anno a mezzo di e-mail e/o invito scritto e, comunque, su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. In tal caso, l'Assemblea dovrà essere convocata entro 7 giorni.
10. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà degli aventi diritto; in seconda convocazione, con la presenza di un quarto degli aventi diritto.
11. Di ogni riunione il Segretario redige apposito verbale, con successivo invio sia all'Amministrazione Comunale sia a tutti i componenti dell'Assemblea.
12. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale quello del Presidente.
13. All'Assemblea spetta:
 - a) eleggere, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b) formare e presentare all'Amministrazione comunale i pareri e gli elaborati, di portata superiore alle singole Sezioni, su problematiche di solidarietà sociale, su argomenti di partecipazione popolare e sugli atti di programmazione di cui all'art. 9, lett. g;
 - c) determinare i programmi di attività della Consulta e delle Sezioni tematiche;
 - d) favorire la diffusione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio tra le Associazioni.

Articolo 12

IL COORDINAMENTO E COORDINATORI DI SEZIONE

1. Il Coordinamento è l'organo di collegamento e di coordinamento tra le Sezioni tematiche della Consulta.
2. Esso è composto dai coordinatori di Sezione eletti da ciascuna Sezione tematica tra i rappresentanti delle Associazioni iscritte.
3. In particolare il Coordinamento provvede:
 - a) a collaborare con il Presidente nella conduzione della Consulta;
 - b) a promuovere e coordinare le attività delle Sezioni tematiche;
 - c) a diffondere le conoscenze tra le Associazioni e tra le Sezioni;
 - d) a proporre eventi ed attività di portata generale.
4. I singoli coordinatori svolgono, all'interno delle rispettive Sezioni, compiti di organizzazione e di trasmissione di informazioni tra le Associazioni e gli organi della Consulta.

Articolo 13
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Consulta nelle sedi istituzionali ed associative nel rispetto e nei limiti delle decisioni adottate dall'Assemblea e dalle Sezioni Tematiche;
 - b) svolge funzioni di impulso e di coordinamento generale delle attività della Consulta;
 - c) convoca l'Assemblea e la presiede;
 - d) convoca il Coordinamento e lo presiede;
 - e) adotta le necessarie risoluzioni in caso di inerzia delle Sezioni tematiche e dei rispettivi coordinatori.
2. Il Presidente nomina il Segretario fra i componenti dell'Assemblea, con funzione di verbalizzazione delle sedute.
3. La carica di Presidente è incompatibile con le cariche di consigliere o amministratore regionale, provinciale e comunale nonché di parlamentare.
4. Il Presidente decade dall'incarico per dimissioni o per mozione di sfiducia in relazione al mancato adempimento del mandato, votata dall'Assemblea con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e su proposta di almeno 1/3 dei componenti.
5. In caso di vacanza della presidenza, il Vice-presidente, entro i 30 giorni successivi, convoca l'Assemblea per l'elezione di altro Presidente.
6. In caso di contemporanea vacanza sia della presidenza sia della vice-presidenza, il Sindaco provvede alla nomina di un incaricato sino a nuove elezioni.

Articolo 14
MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI MONOCRATICI

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea generale.
2. I Coordinatori di Sezioni sono eletti dai rappresentanti iscritti nelle rispettive Sezioni Tematiche.
3. Il Presidente, il Vice Presidente ed i Coordinatori di Sezione sono eletti a scrutinio segreto e risulta eletto il candidato che abbia ottenuto, nella prima votazione, almeno la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
4. Ove ciò non si verifichi, si procede, nella stessa seduta, ad una seconda votazione di ballottaggio, a maggioranza semplice, fra i due candidati maggiormente suffragati nella prima votazione, purché sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto o almeno la maggioranza semplice dei presenti nella seduta successiva da tenersi entro dieci giorni.
5. A parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

Articolo 15
LE SEZIONI TEMATICHE

1. Le Sezioni tematiche adempiono ai loro obiettivi secondo le direttive e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea.
2. Spetta alle Sezioni:
 - a) eleggere tra i rispettivi rappresentanti il coordinatore di Sezione, a maggioranza assoluta dei rappresentanti delle Associazioni iscritte nelle rispettive Sezioni.
 - b) proporre programmi ed iniziative di formazione, di studio e di ricerca nei propri ambiti di competenza;
 - c) esprimere pareri ed elaborare documenti per materie aventi portata sezionale;
 - d) promuovere la collaborazione tra le Associazioni all'interno di ciascuna Sezione di appartenenza.

Articolo 16
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE DELLA CONSULTA

1. L'Amministrazione garantisce il funzionamento della Consulta, mettendo a disposizione:
 - a) spazi di riunione;
 - b) eventuali contributi per particolari iniziative promozionali e/o formative dell'intera Consulta o di una Sezione tematica;
 - c) sostegno organizzativo ad eventi ritenuti prioritari dalla Consulta;
 - d) bacheca tradizionale e bacheca on - line.

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 17
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente Regolamento avvengono nelle forme e secondo le procedure stabilite per gli atti regolamentari del Comune.
2. La Consulta, attraverso l'Assemblea Generale può presentare proposte motivate modifica.

Articolo 18
NORME TRANSITORIE

1. Entro sei mesi dall'avvenuta elezione del Presidente della Consulta, ad iniziativa del Sindaco si procederà ad effettuare una verifica tra Amministrazione comunale, Presidente della Consulta e Coordinatori di Sezione sulla consistenza ed operatività della Consulta nonché sull'applicazione del presente Regolamento.
2. Con l'approvazione del presente regolamento decade la precedente organizzazione della Consulta.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento si procederà a bandire l'iscrizione delle Associazioni e a convocare l'Assemblea.